

Agli Uffici centrali di staff

Alle Divisioni

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali

Alle Direzioni provinciali di Trento e  
Bolzano

e, p.c. all'Unità di crisi Uffici centrali  
Covid-19

***OGGETTO: Giustificazione dell'assenza dal servizio per la somministrazione del  
vaccino anti SARS-CoV-2 – Seguito nota n. 128044 del 26 maggio 2021***

Con nota protocollo n. 128044 del 26 maggio scorso, sono state fornite prime indicazioni in merito alla giustificazione del tempo impiegato dai dipendenti dell'Agenzia per sottoporsi alla profilassi vaccinale anti da SARS-CoV-2, nelle more dell'acquisizione del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui è stato posto apposito quesito relativamente alla possibilità di considerare tale assenza "servizio reso".

Al riguardo, il citato Dipartimento, in data 8 giugno, si è espresso specificando che "non è previsto nell'ordinamento un impianto normativo di portata generale cui ricondurre il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione dei vaccini".

L'unica disposizione adottata, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del decreto legge 41/2021, riguarda una specifica e delimitata tipologia di personale, ossia il "...personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..", per i quali "l'assenza è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico".

Il predetto Dipartimento ha ulteriormente osservato che "...i dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e si assentino dal lavoro per la suddetta somministrazione, potranno fruire di

*permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Invece, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino, secondo quanto precisato in risposta ad una segnalazione sulla mancata erogazione della retribuzione accessoria agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione, saranno considerate giornate di malattia ordinaria, e, quindi, sottoposte alla decurtazione di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*Diversamente, i lavoratori che aderiscono alla campagna vaccinale promossa dalla propria amministrazione, in ottemperanza al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, del 6 aprile 2021, vengono sottoposti su base volontaria alla somministrazione del vaccino durante l'attività lavorativa. In questo caso, l'articolo 15 del citato protocollo prevede che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro”.*

Alla luce del parere appena sintetizzato, come già indicato nella citata nota 128044/2021, i dipendenti che si sono sottoposti alla vaccinazione e che hanno temporaneamente giustificato l'assenza dell'intera giornata o di parte di essa senza specifiche attribuzioni - comprovandola con idonea attestazione o autodichiarazione - dovranno coprire l'assenza effettuata utilizzando gli istituti normativi o contrattuali nella propria disponibilità.

Con l'occasione, si osserva che, in via del tutto eccezionale, tenuto conto della necessità di agevolare l'adesione massiva alla campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, appare possibile giustificare l'assenza ai sensi dell'articolo 35 del CCNL Fc, a copertura dell'intera giornata lavorativa, anche in deroga al principio generale circa la compatibilità tra i tempi richiesti per l'espletamento della visita o prestazione specialistica e la durata dell'assenza dal servizio del dipendente (sul punto si ricorda che l'Aran con la nota n. 2101 del 14 marzo 2019 ha ritenuto necessaria la compatibilità di massima tra i tempi richiesti con l'espletamento della visita, esame o prestazione specialistica e la durata dell'assenza dal servizio del dipendente).

Con successiva comunicazione saranno fornite le opportune indicazioni relativamente al sistema gestionale Presenze/Assenze.

Si prega di assicurare la più ampia diffusione al presente documento.

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto Egidi

*firmato digitalmente*